

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

245^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 14 APRILE 1978

Presidenza del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazioni su domande:

VENANZI (PCI), *f.f. relatore* Pag. 10797

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (10-22 aprile 1978)

Variazioni 10797

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 10783

Presentazione di relazione 10783

Discussione:

« Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte » (972).

Approvazione con il seguente titolo: « Approvazione di modifiche allo Statuto della Regione Piemonte »:

* BERTI (PCI), *relatore* 10784

SENESE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 10784

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Adeguamento dell'ordinamento interno alla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati » (952):

BALDI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* Pag. 10786

CARBONI (DC), *relatore* 10786

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 10798

Interrogazioni da svolgere in Commissione 10800

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

LUNEDÌ 17 APRILE 1978 10800

PETIZIONI

Annunzio 10783

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

AMADEO, TODINI, DEL PONTE e BEORCHIA. — « Integrazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente l'autorizzazione agli artigiani a vendere al pubblico i prodotti utilizzati nell'esercizio della loro professione » (1160);

BARTOLOMEI, BORGHI, SEGNANA, CERVONE, TRIFOGLI e ASSIRELLI. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 » (1161);

MANENTE COMUNALE, ARIOSTO, CARBONI e BAUSI. — « Disposizioni sul fallimento dei piccoli imprenditori » (1162).

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 13 aprile 1978, il senatore Innocenti ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1968, n. 243, istitutiva del Consorzio "Ente per le Ville Venete" » (1153).

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

VENANZETTI, segretario:

Il signor Attilio Mastromauro, da Corato (Bari), chiede la pena dell'ergastolo per gli autori del reato di sequestro di persona. (*Petizione n. 119*)

Il signor Guido Fubini, da Torino, espone la comune necessità che non venga convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati. (*Petizione n. 120*)

Il signor Anzilotti, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria di Pisa, chiede il ricongiungimento, ai fini

pensionistici, dei servizi prestati dai lavoratori sotto diverse gestioni previdenziali. (*Petizione n. 121*)

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Discussione del disegno di legge:

« Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte » (972)

Approvazione con il seguente titolo: « Approvazione di modifiche allo Statuto della Regione Piemonte ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

* **B E R T I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrei solo presentare un emendamento a nome della Commissione e fare alcune brevissime considerazioni di carattere formale. L'emendamento si riferisce alla sostituzione del titolo in questo senso: « Approvazione di modifiche allo Statuto della Regione Piemonte ». Tale emendamento è di carattere formale e si propone di conferire una dizione più corretta al titolo del disegno di legge in relazione alla terminologia usata dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, per il quale lo statuto (e quindi le sue modifiche deliberate dal consiglio regionale) « è approvato con legge della Repubblica ».

D'altra parte i precedenti normativi in materia sono in senso conforme alla proposta avanzata dalla Commissione.

Per quanto concerne il resto, si tratta qui di richiamare, affinché risulti agli atti per memoria, l'attenzione dell'Assemblea su aspetti formali del testo delle modifiche allo statuto della regione Piemonte.

Pur convinti della impossibilità di intervenire in sede parlamentare sull'articolato deliberato dal consiglio regionale, pare utile, nella speranza che se ne tenga conto nelle competenti sedi in future occasioni, rilevare l'esigenza di un più puntuale uso della terminologia normativa. Là dove si dice che l'appello nominale deve sempre essere adottato, avremmo giudicato stilisticamente più corretta ed incisiva l'espressione « l'appello nominale è adottato ». Così come « la votazione finale delle leggi » sta evidentemente per « la votazione finale dei progetti di legge ». È appena poi il caso di accennare che la firma del presidente del consiglio regionale, riportata in calce al testo delle modifiche allegate al disegno di legge in approvazione, non dovrà figurare nella stesura definitiva del provvedimento. Negli statuti regionali allegati ai disegni di legge di approvazione non vi è infatti traccia di firma siffatta.

Queste ultime considerazioni sono poste qui per memoria in occasione di altre modifiche. Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S E N E S E , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi rimetto alle decisioni del Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico con il relativo allegato. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , segretario:

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche allo Statuto della regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
APPROVATO CON LEGGE 22 MAGGIO 1971, N. 338

Approvate dal Consiglio regionale il 30 settembre 1977 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione (articolo 82 dello Statuto)

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, è sostituito dai seguenti:

« La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese.

L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 77 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, è sostituito dal seguente:

« La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 ottobre e il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ».

IL PRESIDENTE

del Consiglio regionale del Piemonte
(DINO SANLORENZO)

PRESIDENTE. Ricordo che da parte della Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo con il seguente:

« Approvazione di modifiche allo Statuto della Regione Piemonte ».

T. 1

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati** » (952)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti di imballaggi preconfezionati ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

C A R B O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, desidero solo preannunciare che la Commissione ha presentato un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B A L D I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 1.

(Campo di applicazione)

La presente legge si applica agli « imballaggi preconfezionati CEE », di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 agosto 1976, n. 614, destinati alla vendita in quantità unitarie costanti:

pari a valori prefissati dal produttore; espresse in unità di massa o di volume;

superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.

(È approvato).

Art. 2.

(Definizioni)

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.

Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume.

L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.

(È approvato).

Art. 3.
(*Marchio CEE*)

Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio CEE e sono in seguito denominati « imballaggi preconfezionati CEE ».

Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio CEE sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio CEE o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi CEE.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, segretario:

Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo: « Se il marchio non è a "secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballaggio e quelle del prodotto confezionato ».

3.1 LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, segretario:

Art. 4.
(*Immissione sul mercato*)

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo artico-

lo 10, gli imballaggi preconfezionati CEE possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

(*È approvato.*)

Art. 5.
(*Tolleranze*)

Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I.

Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati CEE devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:

a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;

c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.

(*È approvato.*)

Art. 6.
(*Iscrizioni metrologiche*)

Gli imballaggi preconfezionati CEE devono recare l'indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonché un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di « imballaggi preconfezionati CEE » provenienti da Stati non membri della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità.

Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misu-

ra secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

(È approvato).

Art. 7.

(Controlli)

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati CEE fabbricati fuori della Comunità europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento.

Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge.

La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

In caso di importazioni provenienti dai paesi terzi l'importatore, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.

Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva CEE n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli « imballaggi preconfezionati CEE ».

(È approvato).

Art. 9.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le iscrizioni concernenti il volume o la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonché nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;

2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti

con quelli previsti per i preimballaggi di tipo CEE;

3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;

4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del confezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;

5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dal provvedimento delegato entro 5 anni dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 10.

(Controlli statali)

Il controllo sulla conformità alle disposizioni della presente legge degli imballaggi confezionati CEE è effettuato dal personale degli Uffici di cui al successivo articolo 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della CEE, presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi. Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.

Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verifica degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (cap. 3600).

Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennità di mis-

sione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri decreti, le modalità del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalità dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.

(È approvato).

Art. 11.

(Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunità)

Gli imballaggi confezionati CEE provenienti da Paesi membri della Comunità europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria 76/211/CEE — per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, è effettuato dalle relative competenti autorità — sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalità previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

(Sanzioni)

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi confezionati CEE non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CEE non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CEE che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati CEE non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Art. 13.

(Modalità di applicazione delle sanzioni)

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(È approvato).

Art. 14.

(Adeguamento delle disposizioni tecniche)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

(È approvato).

Art. 15.

(Disposizione finale)

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli Uffici provinciali metrici.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. È fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

(È approvato).

ALLEGATO I

ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

1) L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella, in cui i prodotti sono ripartiti, alle condizioni precisate ai punti 2 e 3, in due classi « A » e « B », secondo le loro caratteristiche fisiche e/o i procedimenti di confezione ad essi applicati e i valori delle quantità nominali:

QUANTITÀ NOMINALE = Qn IN GRAMMI O IN MILLILITRI	ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO			
	Classe « A »		Classe « B »	
	in % di Qn	g o ml	in % di Qn	g o ml
da 5 a 25 esclusi	—	—	9	—
da 25 a 50	4,5	—	9	—
da 50 a 100	—	2,25	—	4,5
da 100 a 200	2,25	—	4,5	—
da 200 a 300	—	4,5	—	9
da 300 a 500	1,5	—	3	—
da 500 a 1.000	—	7,5	—	15
da 1.000 a 10.000	0,75	—	1,5	—

Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati ivi indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

2) Sono considerati prodotti della classe « A »:

a) i prodotti solidi o di difficile scorrimento in fase di vendita ma che possono essere resi sufficientemente fluidi all'atto della confezione, che non contengano alcun elemento solido o gassoso visibile e la cui confezione avvenga in un'unica operazione;

b) i prodotti pulverulenti;

c) i prodotti composti di frammenti, pezzi o granuli la cui massa unitaria è al massimo uguale a un terzo dell'errore massimo tollerato corrispondente alla massa nominale del contenuto dell'imballaggio preconfezionato nella colonna relativa alla classe « A » della tabella di cui al punto 1;

d) i prodotti pastosi facili a stendersi;

nella misura in cui tali prodotti, dopo essere stati pesati o confezionati, non siano più trattati o siano oggetto soltanto di un trattamento che non comporti alcuna modifica della loro quantità effettiva.

3) Tutti i prodotti non inclusi nella classe di cui al punto 2 sono considerati prodotti della classe « B ». Sono inoltre considerati prodotti della classe « B »:

a) i prodotti liquidi;

b) i prodotti contenuti in imballaggi preconfezionati la cui massa nominale o il cui volume nominale siano inferiori a 25 g o a 25 ml;

c) i prodotti le cui proprietà reologiche (ad esempio fluidità, viscosità) o la cui massa volumica all'atto dello scorrimento non possono essere mantenute sufficientemente costanti tramite mezzi tecnici appropriati.

ALLEGATO II

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

1. — PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure indirettamente mediante pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica se si tratta di un liquido.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. — PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

- un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
- un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;
- l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, questo ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve, quindi, procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. — Lotto di imballaggi preconfezionati

2.1.1. — Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione che è oggetto del controllo.

2.1.2. — Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

2.1.3. — Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati, il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 per cento.

2.1.4. — Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2. e 2.3., bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

2.2. — Controllo del contenuto minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato

2.2.1. — Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale quantità.

2.2.2. — I singoli elementi del lotto il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato vengono denominati difettosi.

2.2.3. — Per il controllo per campionamento, sarà adottato uno dei seguenti piani secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2.2.3.1. — Piano di campionamento semplice.

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicata nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto.

2.2.3.1.1. — Piano per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	20	1	2
da 151 a 280	32	2	3
da 281 a 500	50	3	4
da 501 a 1.200	80	5	6
da 1.201 a 3.200	125	7	8
oltre 3.200	200	10	11

2.2.3.1.2. — Piano per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

2.2.3.2. — Piano di campionamento doppio.

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è compreso tra il primo criterio di accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo o nel secondo campione debbono essere addizionati:

— se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

— se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.3.2.1. — Piano per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2
da 151 a 280	1°	20	20	0	3
	2°	20	40	3	4
da 281 a 500	1°	32	32	1	4
	2°	32	64	4	5
da 501 a 1.200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
da 1.201 a 3.200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9
oltre 3.200	1°	125	125	5	9
	2°	125	250	12	13

2.2.3.2.2. — Piano per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2

2.3. — Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.

2.3.1. — Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media $\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$ dei contenuti effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$Q_n = \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t(1 - \alpha)$$

dove

Q_n = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati,

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo,

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto,

$t(1-\alpha)$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $v = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0,995$.

2.3.2. — Chiamando x_i la misura del contenuto effettivo dello i esimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. — La media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. — La stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2$

poi $\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2$

— la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2$

— la stima della varianza: $v = \frac{SC}{n - 1}$

— la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula: $s = \sqrt{v}$

2.3.3. — Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1. — Criterio per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{X} \geq Q_n - 0,503 s$	$\bar{X} < Q_n - 0,503 s$
> 500	50	$\bar{X} \geq Q_n - 0,379 s$	$\bar{X} < Q_n - 0,379 s$

2.3.3.2. — Criterio per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	$\bar{X} \geq Q_n - 0,640 s$	$\bar{X} < Q_n - 0,640 s$

P R E S I D E N T E Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca l'esame di due domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore La Valle per concorso nel reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 110, 595 — capoverso primo e secondo — del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 49*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N A N Z I, *f. f. relatore*. Sostituisco il relatore Iannarone. La Giunta a maggioranza ha proposta all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione a procedere in quanto nell'articolo in base al quale è stata sporta querela di diffamazione a mezzo stampa dal segretario nazionale del Partito radicale Adelaide Aglietta ha ravvisato un contenuto solamente di espressioni politiche e quindi di giudizi politici del senatore La Valle. È stato quindi proposto di non concedere l'autorizzazione a procedere.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La seconda domanda di autorizzazione a procedere è quella avanzata contro il senatore Barbaro, per concorso nel reato di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) (*Doc. IV, n. 50*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N A N Z I, *f. f. relatore*. Sostituisco il relatore Guarino. La Giunta ha proposto

all'unanimità il sollecito accoglimento della richiesta di autorizzazione a procedere affinché il senatore professore Luigi Barbaro possa senz'altri indugi difendersi dall'accusa che gli è stata mossa.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Variazioni al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E. La 12ª Commissione, dopo aver iniziato l'esame del disegno di legge n. 963, concernente la partecipazione degli assistiti alla spesa dell'assistenza farmaceutica, ha rilevato l'opportunità di procedere, d'intesa con il Ministro della sanità, all'approfondimento di alcuni complessi aspetti della normativa proposta.

Poichè ciò rende improbabile che il provvedimento possa essere portato in Assemblea la prossima settimana, è opportuno stabilire fin d'ora lo slittamento del provvedimento stesso e rimettere alla Conferenza dei capigruppo la determinazione circa il suo reinserimento nel calendario dei lavori.

Lo stesso procedimento va seguito a proposito del disegno di legge n. 951, concernente il pagamento al personale statale degli stipendi mediante assegni speciali, il cui esame da parte della Commissione competente si è rivelato più laborioso e complesso del previsto.

La 2ª Commissione permanente, d'altra parte, ha concluso ieri mattina l'esame del decreto-legge concernente norme per la prevenzione e la repressione di gravi reati, il cui disegno di legge di conversione può, per conseguenza, essere sottoposto all'Assemblea con un certo anticipo rispetto ai tempi programmati.

Fermo restando che la seduta pomeridiana di lunedì 17 aprile sarà dedicata allo svolgimento di interrogazioni, le circostanze so-

245ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 APRILE 1978

praelencate determinano l'esigenza di apportare, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, alcune modifiche al

calendario dei lavori da martedì 18 a venerdì 21 aprile, che può essere fissato come segue:

Martedì 18 aprile (*antimeridiana*)
(h. 10)

» 18 » (*pomeridiana*)
(h. 17)

Mercoledì 19 » (*pomeridiana*)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 20 » (*antimeridiana*)
(h. 10)

» 20 » (*pomeridiana*)
(h. 17)

Venerdì 21 » (*antimeridiana*)
(h. 10)

» 21 » (*pomeridiana*)
(h. 17)

— Disegno di legge n. 1154. — Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente la costruzione di una centrale termoelettrica in Sardegna (*presentato al Senato - scade il 30 maggio 1978*).

— Disegno di legge n. 1087. — Aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana.

— Disegno di legge n. 1148. — Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (*presentato al Senato - scade il 21 maggio 1978*).

— *Doc. II, n. 7.* — Novella regolamentare riguardante la procedura per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

— Disegno di legge n. 1153. — Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, riguardante l'Ente per le ville venete (*presentato al Senato — scade il 30 maggio 1978*).

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Come già annunciato all'atto della comunicazione del calendario dei lavori, la discussione e la deliberazione sul *Doc. II, n. 7*, avranno luogo nella seduta di mercoledì 19 aprile, alle ore 17.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , segretario:

CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ. — *Al Pre-*

sidente del Consiglio dei ministri. — Premesso:

che con l'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, si sostituisce l'articolo 630 del codice penale e si stabilisce testualmente, fra l'altro, che:

« Chiunque, allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ovvero per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine de-

mocratico, sequestra una persona, è punito con la reclusione di trent'anni.

Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata, si applica la pena dell'ergastolo.

(*omissis*). Nel caso di sequestro per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, si applica la reclusione da due a otto anni »;

che tale normativa è impari per difetto allo stato di pericolo creato dalle ormai ricorrenti iniziative delle bande armate e dei gruppi di guerriglieri — militarmente organizzati e retribuiti, addestrati in scuole straniere — e culminato nel tragico episodio dell'assassinio di cinque agenti di scorta e del sequestro dell'onorevole Moro;

che la pena massima edittale dell'ergastolo, per l'ipotesi più grave (a parte il fatto che sarà difficilmente irrogabile perchè il decreto-legge non prevede l'esclusione di alcuna attenuante), non può esercitare funzione di efficace prevenzione anche per la situazione del nostro ordinamento penitenziario, che ha rivelato gravi carenze e permissivismo con gli abusi dei permessi, le facilitazioni eccessive per le licenze, le evasioni sempre più numerose;

che il decreto-legge non considera la contrapposizione permanente dei gruppi armati alla Repubblica, lo stato di guerra di fatto al quale essi si richiamano per sovvertire con la violenza il sistema, l'ordinamento interno rivoluzionario per il quale si ritiene di far capo a « processi proletari » ed anti-Stato per legittimare le condanne a morte e le « carceri del popolo » e per considerare solo « ostaggi » del sistema i terroristi processati, sì che il processo di Torino « è una farsa »;

che non sono dal decreto-legge prese in considerazione — come espressione della lotta armata — le ipotesi di dirottamento di aerei e di attentati ai treni, alle navi, alle installazioni portuali, ferroviarie ed aeroportuali, alle industrie, eccetera, con la morte di soggetti dei quali è dovere primario dello Stato tutelare la vita e la libertà, insieme con quella delle istituzioni;

che la rappresaglia è un crudele aspetto deteriore della lotta delle bande anti-Stato;

che lo Stato non può respingere *a priori* la necessità di adeguare la propria difesa « fuori dagli schemi ordinari, a meno che non preferisca, per spirito di resa, consegnarsi agli avversari: il che avverrà certamente se a condurre la lotta vi saranno uomini imbelli, o complessati, o addirittura simpatizzanti per i terroristi » (professor Nuvolone);

che l'estendersi dell'azione organizzativa terroristica — collegata a centrali straniere, come ormai è pacificamente ammesso — ha lo scopo, fra l'altro, di mettere in ginocchio lo Stato nel quadro delle sue alleanze e della concorrenza commerciale internazionale;

che fondate appaiono, per quanto innanzi rilevato, l'urgenza e la necessità di adeguare uno *status* di guerra alla situazione — e di cominciarne a creare la prassi, certamente nuova e per eventi imprevedibili — che le bande organizzate e terroristiche hanno sviluppato in crescendo negli ultimi tempi, anche in considerazione che le stesse possono essere considerate come « bande imboscate di guerriglieri », derivate o incoraggiate da potenze straniere;

che va in proposito ricordato che la Carta costituzionale esclude la pena di morte per i delitti comuni o politici, ma non certo per « i casi previsti dalle leggi militari di guerra » (articolo 27 della Costituzione, ultimo comma);

che opportuno appare pure, in relazione ai delitti delle bande organizzate ed armate, escludere il carattere politico al fine dell'applicazione dell'istituto dell'estradiizione e di promuovere in tal senso un'intesa internazionale,

tutto ciò premesso, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) perchè non si è ritenuto di dichiarare, con apposito provvedimento legislativo di urgenza, lo stato di guerra contro le bande armate e stabili che — con propri ordinamenti interni organizzativi, politici, giudiziari e militari e con fini di eversione — colpiscono lo Stato coordinatamente, mettendo in pericolo le istituzioni e la libertà e la vita dei cittadini;

2) perchè, nelle ipotesi più gravi delle aggressioni organizzate ed armate, non si è prevista la pena di morte, disciplinando rigorosamente l'apprezzamento di eventuali

circostanze attenuanti, posto che — per una situazione di lotta armata permanente e parabellica, riconducibile all'articolo 27, ultimo comma, della Costituzione — la pena di morte non può ritenersi esclusa e può esercitare adeguato deterrente (come nel caso del barone Empain in Francia);

3) perchè non si è ritenuto di cominciare a promuovere un'intesa internazionale per l'esclusione del carattere politico delle bande armate stabilmente organizzate e per adeguare in proposito la normativa di cui all'articolo 8 del codice penale, che può essere rivista come fatto interno dello Stato italiano, salvo ulteriori convergenze in sede internazionale;

4) perchè — al fine di facilitare l'esito degli accertamenti contro le bande armate — non si è provveduto ad istituire ingenti « taglie », rigorosamente coperte dal segreto ed accortamente disciplinate a favore dei cooperatori;

5) perchè, in definitiva, non si è ritenuto che, piuttosto che giovare alla drammatica situazione dell'onorevole Moro, il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, possa invece concorrere ad aggravarla, potendo apparire come conferma dell'indecisione e della debolezza dello Stato.

(2 - 00188)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00851 del senatore Murmura sarà svolta presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Ordine del giorno

per la seduta di lunedì 17 aprile 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 17 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interpellanza.
- II. Interrogazioni.

Interpellanza all'ordine del giorno:

LUZZATO CARPI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Considerata la gravità della situazione economica in generale, nonché la necessità di reperire fondi, sia per lo Stato che per gli Enti locali, e di una più equa distribuzione del carico fiscale nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione;

visto l'articolo 2, primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 26 ottobre 1972, che, in pratica, stabilisce fino al 1977 il pagamento delle retribuzioni al personale delle ex imposte comunali trattenuto in servizio presso i comuni, a carico dello Stato;

rilevato come l'Amministrazione finanziaria, oggi, nell'interesse della collettività nazionale avverta l'urgente e non procrastinabile necessità di una strutturazione dei servizi e degli uffici, attraverso un sistema basato sui principi della funzionalità e dell'efficienza, con personale che risponda pienamente ai criteri di qualificata utilizzazione e che, perciò, risulti idoneo e capace di realizzare gli obiettivi della riforma tributaria, e cioè la perequazione fiscale e la lotta all'evasione;

tenuto presente che il settore nel quale si verificano le maggiori evasioni è quello dell'IVA, nel quale è consentito agli operatori (imprenditori industriali e commerciali) di far apparire un volume di ricavi falso o, comunque, non rispondente alla sua reale consistenza e che, quindi, il danno che subisce lo Stato non è solo quello dell'IVA non pagata, ma enormemente superiore (infatti una falsa denuncia IVA comporta automaticamente una falsa dichiarazione dei redditi);

accertato che il lavoro arretrato dell'Amministrazione finanziaria si può così riassumere: 2.700.000 accertamenti di valore per trasferimenti immobiliari, 1.500.000 vertenze INVIM, 5.000.000 di pratiche catastali, 1.000.000 di istanze di condono, 11.000.000 di dichiarazioni uniche dei redditi da revisionare e rettificare, 15.000 di contestazioni IGE, calcolo di migliaia di pratiche sulla benzina ed alcoolici in merito all'imposta di fabbri-

cazione, elaborazioni attinenti le denunce IVA (oltre 300.000 pratiche nella sola città di Milano);

considerato:

che, con la soppressione delle imposte comunali, parte del personale scelse la strada del pensionamento anticipato, circa 8.000 passarono alle dipendenze del Ministero delle finanze e circa 8.500 vennero assorbiti dai comuni ove, in generale, non assolvono ai compiti per i quali sarebbero in grado di esprimere la propria professionalità e, in genere, sono sottoccupati;

che il personale di che trattasi si trova, a ben quattro anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972, ancora al di fuori dei ruoli, con tutti i disagi ed i malesseri che tale stato anomalo comporta;

che, infine, quelli alle dipendenze dei comuni ora pagati dallo Stato verranno, per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, a carico degli Enti locali a partire dal 1° gennaio 1978,

l'interpellante chiede di conoscere:

quali sono gli orientamenti del Governo e quali misure intende adottare per recuperare ad una maggiore utilizzazione tutti i detti lavoratori che, provenienti da una grande esperienza nel settore che qui interessa, possono, secondo l'interpellante, essere proficuamente impiegati nella repressione delle evasioni fiscali;

se il Governo non intende adottare provvedimenti legislativi per il passaggio alle dipendenze del Ministero delle finanze anche del personale rimasto in servizio presso i comuni, il quale, pur essendo in possesso di un suo ben definito profilo professionale, vi è attualmente utilizzato in mansioni improprie e, spesso, frustranti, mentre è disponibile a rendere un efficace servizio allo Stato ed alla collettività;

in che modo ed in quale misura il Governo intende finanziare i comuni che, a termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, con il 1° gennaio 1978 verranno a trovarsi nella circostanza di doversi dare carico delle retribuzioni di circa

8.500 unità lavorative, con una spesa approssimativa di circa 50 miliardi di lire annui.
(2 - 00050)

Interrogazioni all'ordine del giorno:

PITTELLA, SCUTARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'Ente autonomo acquedotto pugliese mostra da tempo inadempienze e limiti nella gestione degli acquedotti lucani;

che i ritardi per correggere i continui guasti all'impianto di sollevamento dell'acquedotto del Basento costringono al disagio la città di Potenza ed i 21 comuni circostanti;

che nessuna opera di captazione di altre sorgenti, ad esempio quella di Aggia, è stata iniziata;

che neppure la costruzione del serbatoio di raccolta in contrada Gallitello è resa esecutiva;

che la situazione igienica nelle scuole, negli ospedali, nelle caserme e nelle singole abitazioni civili è diventata insostenibile;

che ogni sollecitazione da parte delle forze politiche e sociali è apparsa finora vana,

gli interroganti chiedono di conoscere — in attesa che la Regione Basilicata si dia gli strumenti necessari per operare sulla base dei poteri conferiti dal decreto n. 616 di attuazione della legge n. 382 — quali provvedimenti si intendano adottare e quali passi si intendano compiere per far fronte alla drammatica situazione oggi esistente in Basilicata.

(3 - 00792)

VILLI, BERNARDINI, VERONESI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

a) lo stadio di attuazione del progetto dell'Agenzia dell'energia atomica (AIEA) di costruire un *bunker* in cemento precompresso per l'immagazzinamento di 10 tonnellate di ossido di plutonio ceramizzato e di attuare l'articolo 12 del suo statuto, in base al quale tutte le eccedenze di prodotti fissili

speciali recuperati od ottenuti come sottoprodotti devono essere depositati presso la Agenzia, al fine di evitare l'accumulo di tali prodotti e sotto la riserva che, in seguito, i prodotti fissili depositati saranno restituiti al Paese membro, o ai Paesi membri, a loro domanda, per essere utilizzati;

b) l'orientamento del Governo in relazione a tale progetto, che prevede l'installazione del *bunker* in Austria, con prevedibili serie conseguenze connesse al problema del trasporto dagli impianti di riprocessamento del combustibile irradiato, nonchè in relazione alla gestione comunitaria di tale accentramento;

c) quali istruzioni in proposito abbia dato il Governo al governatore per l'Italia dell'AIEA, che attualmente è anche segretario generale del CNEN.

(3 - 00733)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei flussi migratori che, in questi ultimi tempi, hanno interessato i lavoratori italiani verso i Paesi del Nord-Africa;

se gli risulti che gli ingaggi di mano d'opera ed i contratti derivanti eludono, in alcuni casi, la mediazione degli Uffici del lavoro;

se risponda al vero che alcuni di tali contratti vengono disattesi, lasciando i lavoratori interessati privi di ogni tutela ed assistenza, come confermato dal recente caso che ha interessato 3 operai edili della provincia di Sassari;

se conosca le difficoltà che incontrano i nostri lavoratori nelle operazioni di cambio di valuta al momento del loro rientro in Italia;

se, in considerazione dei recenti accordi sottoscritti dal nostro Paese con l'Algeria e la Libia, che alimenteranno altre occasioni di lavoro, non ritenga urgente e necessario rivedere gli accordi e le convenzioni in atto, al fine del loro aggiornamento in relazione alla nuova realtà.

(3 - 00767)

PIERALLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la posizione del Governo italiano a proposito della campagna intimidatoria, promossa da ambienti reazionari e da agenzie di stampa, contro le emissioni in lingua italiana di Radio Colonia nella Repubblica federale di Germania.

(3 - 00842)

SIGNORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Il 13 gennaio 1978, alle ore 11,30, l'interrogante, l'onorevole Luciana Castellina ed il professor Gian Lorenzo Pacini si sono recati presso l'Ambasciata cecoslovacca di Roma per chiedere di conferire con l'ambasciatore, con il console o con altro diplomatico al fine di domandare un intervento dell'Ambasciata stessa sul Governo di Praga perchè revocasse il provvedimento che impedisce da anni ai due anziani coniugi Vosef Havel e Marie Vranova Havlova (quest'ultima in gravissime condizioni di salute) di recarsi in Italia per riunirsi a due loro figlie ed ai nipoti che risiedono nel nostro Paese.

Una volta giunti nella sala d'attesa dell'Ambasciata, l'interrogante e l'onorevole Castellina si sono qualificati come parlamentari italiani ed hanno fatto presente il motivo della loro visita: immediatamente il funzionario dell'Ufficio visti, al quale era stata rivolta la richiesta, ha risposto che avrebbe chiamato la polizia (cosa che fece subito) e li chiuse a chiave nel locale in cui si trovavano. In tali condizioni essi sono rimasti per mezz'ora, dopo di che due funzionari dell'Ambasciata, con incredibile arroganza, li hanno accompagnati alla porta senza aver loro consentito alcun colloquio.

Questi, in sintesi, i fatti ai quali hanno assistito anche due studenti amici del professor Pacini.

Ciò premesso, l'interrogante domanda:

1) quali passi intende compiere il Governo italiano per rendere possibile la venuta nel nostro Paese, e quindi presso i loro familiari, ai due anziani coniugi di Praga che attendono da anni questo giorno;

2) se non si ritiene di gravità eccezionale il comportamento mantenuto dai fun-

zionari dell'Ambasciata cecoslovacca nei confronti di due parlamentari italiani;

3) quali iniziative si intendono assumere per convincere i diplomatici ed i funzionari dell'Ambasciata stessa che Roma, nonostante i suoi problemi, non è Praga.

(3 - 00887)

SIGNORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — In Argentina la dittatura militare, che ha soppresso tutti i diritti civili ed ha instaurato la legge del terrore, continua nella propria opera nefanda. Decine di migliaia sono gli assassinati, gli arrestati e gli « scomparsi » perchè « sospetti di democrazia ».

In tale drammatico contesto, si chiede di sapere, in particolare, se si è a conoscenza:

che, come risulta con certezza all'interrogante, Gabriella Monica Petacchiola, di anni 17, nata in Argentina da genitori italiani, è stata arrestata nella propria abitazione l'8 ottobre 1976;

che Gustavo Adolfo Ponce de Leon, di anni 30, padre di tre bambini, dopo essere stato picchiato dinanzi alla moglie e ai figli, è stato prelevato da casa sua il 5 agosto 1976;

che Maria Arieta Gullo, di anni 55, è stata arrestata il 5 agosto 1976;

che Ilda Martino, di anni 26, casalinga, è stata arrestata il 29 aprile 1976;

che Franca Jarach, argentina, figlia di italiani, è stata arrestata il 25 aprile 1977;

che Adriana Irene Bonaldi Moramano de Cebreira, di anni 24, maestra di musica, è stata arrestata il 1° dicembre 1976;

che Liliana Delfino, figlia di italiani, è stata arrestata con Domenico Mena e sua moglie Anna Maria Lancillotto;

che tutte queste persone non hanno più dato notizia di sè e non se ne conosce la sorte.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative diplomatiche e quali misure politiche il Governo italiano intende assumere perchè, anche nella martoriata Argentina, vengano rispettati i più elementari diritti umani e civili, si ponga fine alla violenza ed all'assassinio di Stato e si restituiscano alle loro famiglie quanti tra i sequestrati e gli arrestati sono ancora in vita.

(3 - 00910)

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, riportata dalla stampa, secondo la quale la zona del Metapontino, in Basilicata, rigogliosa di fiorente agricoltura ed ambita dall'interesse turistico, dovrebbe essere destinata a deposito di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

(3 - 00717)

VILLI, FEDERICI, VANZAN. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della marina mercantile, della sanità e della difesa.* — Per conoscere le iniziative intraprese dal Governo:

a) per attuare le norme fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica per il trasporto di materiali fissili speciali e radioattivi con vettori terrestri, marittimi ed aerei, nonchè per l'attuazione delle norme di sicurezza, proposte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica, per l'uso di porti e scali navali da parte di navi mercantili a propulsione nucleare;

b) per l'emanazione di norme regolamentari relative al trasporto di materiali fissili speciali e radioattivi, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965, che reca modificazioni ed integrazioni alla legge n. 1860 del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

c) per l'emanazione di norme tecniche ed amministrative relative agli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi e, più in generale, relative alla navigazione a propulsione nucleare, in conformità all'articolo 12 della già citata legge n. 1860 del 31 dicembre 1962.

(3 - 00773)

NOÈ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se, anche in relazione alle recenti decisioni intese ad incrementare la costruzione di centri nucleari nel nostro Paese, non sia il caso di giungere rapidamente alla definizione di precisi orientamenti per quanto

riguarda il ritrattamento del combustibile irradiato e la successiva posa a dimora definitiva dei residui nucleari irradiati e di stabilire al tempo stesso quei collegamenti tecnici internazionali che ci permettano di operare in proposito con la massima efficacia.

(3 - 00745)

NOÈ. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

1) se risponde a verità quanto segnalato dalla stampa, a seguito di agitazioni sindacali ad Ispra, circa le intenzioni del Governo italiano di terminare l'utilizzazione del reattore nucleare ESSOR che attualmente la Comunità europea gestisce nell'ambito di un programma di ricerche condotto dal Governo;

2) in caso affermativo, se il Governo italiano ha provveduto, prima di prendere così drastiche decisioni, a concordare con le autorità comunitarie le modalità e i tempi del disimpegno italiano dall'utilizzazione del reattore ESSOR, al fine di evitare contraccolpi nocivi alla vita stessa del Centro di Ispra, come l'inizio delle agitazioni sindacali lascia temere.

(3 - 00889)

TEDESCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

se sia informato del fatto che, in data 6 aprile 1974, l'INA acquistò in Roma un gruppo di immobili in corso d'opera dalla società « Tirinto », versando, fra l'altro, come previsto dal punto A) del contratto di vendita, la somma di lire 6.280.000.000 da destinare alla cancellazione di ipoteche della CARIPLO su detti immobili;

se sia informato del fatto che alla data del 1° dicembre 1977, presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, risultava che a favore del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, ed a carico della « Ti-

rinto », società per azioni, con sede in Milano, sono tuttora accese le seguenti ipoteche:

a) iscrizione 6 luglio 1972, n. 7981 di formalità, in virtù di mutuo condizionato a rogito notaio Giuseppe Cardelli di Roma, in data 5 luglio 1972 (rep. n. 13265), per lire 3.000.000.000, interessi 6 per cento, durata 25 anni, ipoteca di lire 4.800.000.000 sopra gli edifici denominati B 5 e B 6 non ancora censiti nel NCEU di Roma, eretti su terreno distinto nel NCT di Roma al foglio 874, particella n. 290, Ha 2.14.31, R.D. Lit. 1.178,71, R.A. Lit. 364,33, particella n. 288, Ha 0.00.50, R.D. Lit. 1,95, R.A. Lit. 0,57;

b) iscrizione 10 agosto 1972, n. 9892 di formalità, in virtù di mutuo condizionato a rogito dottor Manlio Lucci, coadiutore del notaio Giuseppe Cardelli di Roma, in data 8 agosto 1972 (rep. n. 13541), per lire 2 miliardi 950.000.000, interessi 6 per cento, durata 25 anni, ipoteca di lire 4.720.000.000 sopra gli edifici denominati B 1 e B 4 non ancora censiti nel NCEU di Roma, ma eretti su terreno distinto nel NCT di Roma al foglio 874, particella n. 290, Ha 2.14.31, R.D. Lit. 1.178,71, R.A. Lit. 364,33;

c) iscrizione 10 agosto 1972, n. 9894 di formalità, in virtù di mutuo condizionato a rogito dottor Manlio Lucci, coadiutore del notaio Giuseppe Cardelli di Roma, in data 8 agosto 1972 (rep. n. 13540), per lire 2 miliardi 950.000.000, interessi 6 per cento, durata 25 anni, ipoteca di lire 4.720.000.000 sopra gli edifici denominati B 2 e B 3 non ancora censiti nel NCEU di Roma, ma eretti su terreno distinto nel NCT di Roma al foglio 874, particella n. 290, Ha 2.14.31, R.D. Lit. 1.178,71, R.A. Lit. 364,33, foglio 878, particella n. 178, Ha 2.15.00, R.D. Lit. 1.184,50, R.A. Lit. 365,50;

come tali fatti, avvenuti nella gestione dell'Ente assicurativo di Stato, non siano stati rilevati dagli organi di vigilanza del Ministero;

quali provvedimenti intenda adottare.

(3 - 00818)

LUZZATO CARPI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

a) che con l'abolizione delle imposte di consumo il personale che da esse dipendeva è stato trasferito agli Enti locali o presso l'Amministrazione finanziaria con una collocazione così ambigua sul piano giuridico e pratico da pregiudicare la possibilità di una sua concreta utilizzazione;

b) che, per ricondurre a criteri di efficienza la gestione della pubblica amministrazione e per superare la condizione di frustrazione e di disagio in cui si è venuto a trovare per tale assurda situazione il personale delle ex imposte di consumo, era necessario da tempo dare una precisa attribuzione di funzioni a tale personale all'interno dell'Amministrazione finanziaria,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) perchè il Ministro, con proprio decreto del 4 agosto 1977, nel determinare i criteri di attribuzione delle funzioni di detto personale, abbia creato le premesse per una situazione che di fatto risulta discriminatoria nei confronti dei dipendenti statali della stessa Amministrazione;

2) se sia a conoscenza del diffuso malessere e della profonda insoddisfazione dei dipendenti statali degli uffici finanziari in conseguenza di questo provvedimento che, valutando le precedenti anzianità, riconosce con estrema larghezza al personale delle ex imposte di consumo l'attribuzione delle funzioni, o in base a mansioni svolte in precedente amministrazione, o anche in base al solo titolo di studio posseduto, superando così il dettato dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397 (legge Bartolomei), di cui doveva costituire una semplice applicazione;

3) quali provvedimenti urgenti intenda adottare per evitare che, con un decreto che conferisca l'attribuzione delle funzioni in deroga alle normative sui limiti di organico, vigenti invece per i dipendenti statali, si creino i presupposti per la formazione di una ennesima « giungla retributiva » provocando di fatto profondi squilibri nella gestione dell'Amministrazione finanziaria.

(3 - 00722)

LUZZATO CARPI, MARAVALLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che con decreto del 5 gennaio 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio, il Ministro ha accentrato le operazioni doganali di importazione definitiva e temporanea di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile presso alcune dogane;

che, in sede di parere da parte della Commissione interparlamentare per la tariffa doganale, il relatore del provvedimento con cui veniva istituito l'articolo 9-bis nel testo unico delle leggi doganali aveva espressamente messo sull'avviso l'Amministrazione finanziaria circa l'opportunità che « l'accentramento di determinate operazioni presso alcune dogane venisse stabilito solo in casi eccezionali, tenuto conto anche delle norme che regolano il transito comunitario di cui al Regolamento CEE n. 222/77 del 13 dicembre 1976 »;

che il sottosegretario di Stato Tambroni Armaroli aveva assicurato la propria adesione alle tesi sostenute dal relatore,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quali sono le motivazioni che hanno spinto il Ministro a disattendere le assicurazioni di cui sopra;

b) in particolare, con quali criteri alcune dogane, come, ad esempio, quelle di Napoli e di Chiasso per i prodotti tessili e quella di Terni per i prodotti siderurgici, sono state escluse assieme ad altre di analoga importanza dislocate in tutto il territorio nazionale;

c) quali provvedimenti urgenti ha adottato o intende adottare per porre fine a tale iniqua discriminazione che potrà arrecare ulteriore danno a regioni già gravemente colpite nei livelli occupazionali e da una crisi economica in atto.

(3 - 00884)

SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere i motivi a causa dei quali non sono stati predisposti i testi legislativi e le modalità burocratico-amministrative per l'applicazione dei nuovi meccanismi di calcolo dei contributi nazionali

dovuti alla CEE, nonostante che il termine di tempo fosse stato protratto per favorire le nazioni che non erano in grado di rispettare le nuove tabelle disposte dalla CEE stessa.

La mancanza di tali adempimenti ha causato un danno all'Italia di ben 147 miliardi di lire, provocando anche una consistente perdita finanziaria al Belgio ed alla Gran Bretagna.

Si chiede, pertanto, di conoscere:

se non si ritenga il fatto di estrema gravità, sia per la perdita di prestigio del nostro Paese in sede comunitaria, sia per

il danno notevole arrecato alla nostra economia in un momento di grave crisi come quello che l'Italia sta attraversando;

quali tempestivi provvedimenti si intendano adottare per accertare le responsabilità politiche e tecniche che hanno determinato tale inconcepibile ed imperdonabile inadempienza.

(3 - 00891)

La seduta è tolta (ore 10,15).

Dotl. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari